



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 110/2022

Roma, 26 gennaio 2022

Circolare n. 8ter/2022

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: [legge 21 gennaio 2022, n. 3](#), di conversione del [decreto legge 26 novembre 2021, n. 172](#).

Gentili Presidenti,

nella serata del 25 gennaio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la [legge 21 gennaio 2022, n. 3](#): “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 novembre 2021, 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (22G00006) (GU Serie Generale n.19 del 25 gennaio 2022)”.

La legge è entrata in vigore in data odierna.

Per quanto d'interesse e competenza degli Ordini territoriali, di seguito sono approfondite le modifiche ed integrazioni che tale legge ha apportato all'art. 1 DL 172/2021 e, quindi, all'art. 4 DL 44/2021, come convertito dalla legge 76/2021.

Alla presente circolare ne seguirà una ulteriore nella quale saranno forniti i modelli aggiornati di delibere e comunicazioni attinenti alle procedure di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale.

1. Estensione dell'obbligo vaccinale agli studenti dei corsi di laurea.

La legge di conversione ha introdotto il comma 1-*bis* all'art. 1, comma 1, lettera b), capoverso art. 4, DL 172/2021 e previsto che l'obbligo vaccinale già previsto al comma 1 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sia “*esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie*”.

La verifica dell'assolvimento di tale obbligo è rimessa ai responsabili delle strutture ove si svolgono i tirocini pratico valutativi.

Il comma introdotto, pertanto, non attribuisce alcun ulteriore compito agli Ordini.

2. Ampliamento dei professionisti sanitari che possono rilasciare i certificati di esenzione per l'omissione o il differimento della vaccinazione.

La legge di conversione ha modificato il comma 2 dell'art. 1, comma 1, lettera b), capoverso art. 4, DL 172/2021 e previsto che i certificati di esenzione prodotti dagli interessati per l'omissione o il differimento della vaccinazione obbligatoria (rilasciati in condizioni di accertato pericolo per la salute, in relazioni a specifiche condizioni cliniche documentate), possano essere rilasciati non più dal solo Medico di medicina generale ma “*dal proprio¹ medico curante di medicina generale ovvero dal medico*

¹ Nei modelli che saranno forniti si indicheranno le modalità con cui sarà possibile verificare che il certificato sia stato rilasciato dal MMG che ha in cura l'interessato.



Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

vaccinatore”.

Rimane fermo che tali certificati devono essere rilasciati nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in merito all’analisi degli aspetti formali del certificato, pertanto, si rinvia a quanto indicato nella [circolare 8/2022](#) della scrivente Federazione ed alla [circolare 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute](#).

A partire da oggi, pertanto, ai fini dell’esenzione (omissione o differimento) gli Ordini dovranno accettare sia i certificati del Medico curante di medicina generale, sia del Medico vaccinatore.

3. Modifiche al comma 3 dell’art. 1, comma 1, lettera b), capoverso art. 4, DL 172/2021.

La legge di conversione ha modificato il comma 3 dell’art. 1, comma 1, lettera b), capoverso art. 4, DL 172/2021 come segue (in neretto le integrazioni, barrate le parti eliminate o sostituite):

*“3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, ~~entro~~ **entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito**, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, ~~e comunque l’insussistenza~~ **ovvero la documentazione comprovante l’insussistenza** dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1, **nonché a specificare l’eventuale datore di lavoro e l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo**. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione ~~attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale~~ **attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale**».*

a. La prima modifica è relativa alla mera denominazione della comunicazione inviata dagli Ordini in apertura dell’istruttoria di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale.

b. La seconda modifica precisa che nel corso dell’istruttoria di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale l’interessato può produrre documentazione comprovante l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Tale modifica sembrerebbe voler dare rilievo alle ipotesi in cui non sussistono i presupposti per l’obbligo vaccinale ma non chiarisce quali siano tali ipotesi; per l’interpretazione corretta della disposizione si attende il riscontro alla [richiesta di chiarimenti inviata al Ministero in data 17 dicembre 2021](#).

c. La terza modifica impone agli interessati di specificare l’eventuale datore di lavoro ed il suo indirizzo di posta elettronica certificata.

Tale integrazione dovrebbe semplificare l’individuazione dei datori di lavoro ai fini delle



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

comunicazioni degli eventuali accertamenti dell'inadempimento vaccinale.

d. L'ultima modifica è meramente formale.

In definitiva, in attesa di chiarimenti del Ministero relativamente all'indicazione delle ipotesi di insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale, al momento dell'invio della comunicazione con cui prende avvio l'istruttoria di verifica dell'adempimento vaccinale gli Ordini dovranno chiedere agli iscritti di specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica di quest'ultimo.

Ciascuna delle modifiche qui approfondite sarà inserita nei modelli aggiornati che la scrivente Federazione fornirà agli Ordini.

4. Modifiche al comma 4 dell'art. 1, comma 1, lettera b), capoverso art. 4, DL 172/2021.

La legge di conversione ha modificato il primo periodo del comma 4 dell'art. 1, comma 1, lettera b), capoverso art. 4, DL 172/2021 come segue (in neretto le integrazioni, barrate le parti eliminate o sostituite):

*“4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione ~~alle~~ **Federazioni nazionali competenti alla Federazione nazionale competente, all'interessato, all'Azienda sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di farmacista, e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, ove noto.**”.*

Per quanto di competenza degli Ordini TSRM e PSTRP, le modifiche apportate chiariscono che l'accertamento dell'inadempimento vaccinale debba essere reso noto ai seguenti destinatari:

- la Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP;
- l'interessato;
- per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, il datore di lavoro, ove noto.

Come già suggerito dalla scrivente, nei casi in cui il datore di lavoro non sia stato indicato dall'interessato ma sia comunque noto (ad esempio, qualora sia stato il datore stesso a comunicare all'Ordine la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con l'interessato), si invita alla massima cautela prima di disporre eventuali comunicazioni ed a raccogliere evidenze che possano comprovare l'effettiva sussistenza di tale rapporto.

Nello svolgimento di tali verifiche e nel documentare l'eventuale scelta di disporre la comunicazione al datore di lavoro, ove non indicato dall'interessato, si suggerisce di coinvolgere il Responsabile della protezione dati dell'Ordine.

Rimane fermo che i sedicenti datori di lavoro potranno sempre consultare l'albo per verificare lo stato di iscrizione dei professionisti sanitari.

La comunicazione alla Azienda sanitaria non è prevista per gli accertamenti dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale relativi agli iscritti agli albi ed elenchi speciali ad esaurimento degli Ordini TSRM e PSTRP.

Le ulteriori modifiche al comma 4 dell'art. 1 DL 172/2021 costituiscono mere precisazioni, prive di conseguenze procedurali:

“al secondo periodo, dopo le parole: «13 settembre 1946, n. 233» sono aggiunte le seguenti: «, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561»;



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

al terzo periodo, le parole: «dell'Ordine territoriale competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ordine professionale territorialmente competente» e le parole: «ha natura dichiarativa, non disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «ha natura dichiarativa e non disciplinare»;

Per gli Ordini che sinora abbiano comunicato l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale sia alla scrivente Federazione che all'interessato ed al datore di lavoro (per quest'ultimo esclusivamente ove indicato dall'interessato o ove ritenuto noto con sufficiente certezza), non sarà necessario alcun adeguamento procedurale.

5. Modifiche al comma 5 dell'art. 1, comma 1, lettera b), capoverso art. 4, DL 172/2021.

Anche le modifiche apportate dalla legge di conversione al comma 5 dell'art. 1, comma 1, lettera b), capoverso art. 4, DL 172/2021 costituiscono mere precisazioni, prive di conseguenze procedurali:

“al comma 5, le parole: «all'Ordine territoriale competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ordine professionale territorialmente competente»;

6. Modifiche al comma 6 dell'art. 1, comma 1, lettera b), capoverso art. 4, DL 172/2021.

La legge di conversione ha modificato il comma 6 dell'art. 1 DL 172/2021 come segue (in neretto le integrazioni, barrate le parti eliminate o sostituite):

*“~~6. Per i professionisti sanitari~~ **Per gli esercenti le professioni sanitarie** che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. A tal fine la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione del certificato vaccinale.»*

Oltre alla mera correzione della denominazione degli esercenti le professioni sanitarie, la modifica in esame specifica che ai fini della verifica dell'adempimento vaccinale degli iscrivendi gli Ordini devono raccogliere il certificato vaccinale.

In fase di iscrizione, pertanto, gli Ordini dovranno richiedere specificamente il certificato vaccinale, in assenza del quale la norma non sembrerebbe consentire di procedere all'iscrizione.

7. Inserimento del comma 1-bis all'art. 1 DL 172/2021.

La legge di conversione ha introdotto il comma 1-bis all'art. 1 DL 172/2021, il quale prevede che:

*“**1-bis.** Gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali in applicazione della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dal comma 1 del presente articolo.»*

Quanto sopra prevede espressamente la proroga degli atti di accertamento dell'inadempimento vaccinale adottati dalle ASL ai sensi della versione del DL 44/2021 antecedente alle modifiche apportate dal DL 172/2021.

Per la gestione di tali casi, la scrivente fornirà modello di comunicazione che gli Ordini potranno inviare agli iscritti già sospesi dalle ASL, sia che gli stessi siano stati reintegrati dagli Ordini in data 31 dicembre 2021, sia che gli Ordini abbiano ritenuto di non reintegrarli al 31 dicembre 2021; rimane fermo che tale comunicazione dovrà essere inviata nei soli casi in cui nei confronti di tali interessati non siano state concluse le procedure di verifica dell'adempimento vaccinale di cui al DL 172/2021.



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Sarà, altresì, fornito modello di delibera con cui gli Ordini potranno prendere atto della disposizione normativa e conseguentemente disporre la suesposta comunicazione per gli interessati e aggiornare le posizioni dei medesimi sull'albo.

I diversi effetti determinati dalle sospensioni conseguenti dall'accertamento dell'inadempimento vaccinale rilevato dalle ASL o dagli Ordini impongono di concludere con celerità le procedure istruttorie ancora pendenti nei confronti di coloro che erano già stati sospesi dalle prime, sia che gli stessi siano stati reintegrati al 31 dicembre 2021, sia che i medesimi non siano stati reintegrati in tale data.

Nelle more della conclusione di tali procedimenti di cui al DL 172/2021, gli Ordini potranno adottare tale delibera di presa d'atto, disporre la comunicazione nei confronti di coloro che erano già stati sospesi dalle ASL e aggiornare la posizione dei medesimi sull'albo.

Cordiali saluti.

**Il delegato del Cc
Amm.ne trasparente e privacy**

Riccardo Orsini

**Il delegato del Cc
agli Aspetti giuridici e medico-legali**

Alessandro Beux

**La Presidente
Teresa Calandra**